

16/02/2015 – Certificazione requisiti di onorabilità

Con Regolamento n.2014-05 i requisiti di onorabilità per gli intermediari assicurativi sono stati armonizzati con quelli previsti dalla normativa di vigilanza in materia sia di esponenti aziendali sia di assetti proprietari per banche e socie finanziarie.

Nel caso di intermediari assicurativi aventi forma societaria, l'onorabilità rispetto a quali persone fisiche è oggetto verifica (ab origine e annualmente) ai fini di vigilanza?

L'Allegato B del Regolamento n.2007-02 prevede che l'onorabilità vada certificata, con riguardo agli intermediari assicurativi aventi forma societaria, rispetto alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2 della Legge 165/2005, al legale rappresentante, a tutti gli amministratori e a chi svolge mansioni, comunque denominate, equivalenti a quelle di direzione generale della società.

Va da sé che, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 23 del summenzionato Regolamento, anche in sede di periodica verifica sulla permanenza dei requisiti in oggetto, le certificazioni e l'autocertificazione indicate all'articolo 7, così come ora riformulate, vadano riprodotte con riguardo alle medesime persone fisiche sopra elencate.